

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

Categoria XV Classe --

OGGETTO: Approvazione regolamento sale da gioco e giochi leciti.

L'anno **2019** e questo giorno **6** del mese di **novembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 29.10.2019 n. 11625 si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Giovanni Landolfo**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° **16** ed assenti, sebbene invitati, **1**

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente [X] assente []</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	MANCO Francesco	X		10.	CHIARIELLO Antonio	X	
3.	LANDOLFO Giovanni	X		11.	ESPOSITO Gianluca	X	
4.	OREFICE Vincenzo	X		12.	CHACCHIO Tammaro	X	
5.	MARINO Roberto	X		13.	FACCENDA Tammaro		X
6.	LIGUORI Assunta	X		14.	CONTE Rosa	X	
7.	IOVINELLA Antonio	X		15.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
8.	LAMANNA Angela	X		16.	CAMPANILE Angelo	X	
9.	CHACCHIO Aldo	X		17.	RICCIARDI Giuseppe	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Luigi Di Dato, Vicesindaco; Florinda Aliperta, Ciro Caso, Angela Crispino, Paolo Guadagno.

Giustifica l'assenza il consigliere Tammaro FACCENDA.

Assiste il Segretario Comunale dott. VITTORIO FERRANTE incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il quinto punto iscritto all'ordine del giorno: «*Approvazione regolamento sale da gioco e giochi leciti*» proponendo al Consiglio di dare per letta la proposta di deliberazione ed il regolamento.

interviene il consigliere Esposito, il quale dà lettura di una proposta di emendamento sia dell'articolo 9 che dell'articolo 25 del regolamento di cui si propone l'approvazione, emendamenti che si allegano al presente atto.

Interviene il consigliere Ricciardi, il quale ricorda il lavoro portato avanti in commissione sul regolamento. Dichiaro di condividere gli emendamenti proposti che vanno nel solco tracciato anche da altre amministrazioni e quindi dichiara il voto favorevole del suo gruppo sia agli emendamenti che all'intero provvedimento.

Interviene il consigliere Aldo Chiacchio, il quale dichiara che la posizione della Maggioranza consiliare è praticamente uguale a quella del gruppo Cinque Stelle. Ricorda il lavoro in commissione, in particolare il lavoro svolto dal consigliere Campanile. Ritiene che si dovrà ritornare sull'argomento in un prossimo futuro, perché in ambito regionale si sta intervenendo sull'argomento con previsioni diverse rispetto a quelle proposte nel regolamento comunale. Dichiaro il voto favorevole della Maggioranza consiliare.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti in primo luogo le proposte di emendamento presentata dal consigliere Gianluca Esposito.

1) Proposta di emendamento dell'articolo 9 del regolamento.

Presenti 16 – assente 1 (Faccenda): con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano, l'emendamento viene approvato.

2) Proposta di emendamento dell'articolo 25 del regolamento.

Presenti 16 – assente 1 (Faccenda): con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano, l'emendamento viene approvato.

A questo punto il Presidente pone a votazione l'intera proposta deliberativa, così come emendata.

Presenti 16 – assente 1 (Faccenda): con voti favorevoli all'unanimità, resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, così come emendata, ed acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, così come emendata, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Si dà atto che gli interventi effettuati nel corso della discussione sono riportati nella trascrizione allegata.

Il presidente: passiamo ora al capo numero cinque consiglio comunale. Approvazione regolamento sale giochi e giochi leciti. La parola al consigliere Esposito

Il consigliere Esposito: buonasera presidente, sindaco, consiglieri, cittadini tutti. Vorrei proporre un emendamento su questo capo. In base alla proposta di delibera all'ordine del giorno della seduta del 6 novembre 2019... **(Il consigliere legge l'emendamento allegato agli atti del consiglio).. Grazie**

Il presidente: passiamo alla votazione dell'emendamento e della delibera. La parola al consigliere Ricciardi

Il consigliere Ricciardi: il regolamento è stato portato in commissione, in commissione abbiamo analizzato anche con il supporto del consigliere Campanile. È la prima bozza di regolamento l'iniziativa nei confronti delle sale giochi. Quindi. Noi senza avere una coscienza giurisprudenziale, in commissione abbiamo fatto un certo tipo di lavoro. Io condivido l'emendamento anche perché in questi giorni il sottoscritto insieme con altri consiglieri abbiamo verificato anche altri regolamenti che regolano le sale giochi, e i giochi leciti. Sono tutti orientati verso questa concessione di cinque anni per le attività già esistenti sul territorio, e le regole restrittive di questo regolamento andrebbero per le nuove aperture di sale giochi. Quindi. condivido l'emendamento fatto dal consigliere Esposito, e come dichiarazione di voto votiamo a favore. Grazie

Il presidente: grazie al consigliere Ricciardi, la parola consigliere Aldo Chiacchio.

Il consigliere Aldo Chiacchio: la nostra posizione più o meno è uguale a quella dei cinque stelle, anche perché abbiamo lavorato insieme al consigliere Campanile. Anzi consigliere Campanile ha lavorato più di noi. Io sono convinto di una cosa che molto probabilmente dovremmo ritornare in consiglio comunale per cambiare altre cose di questo regolamento, perché da quello che ho letto in commissione regionale, è passata una distanza diversa da quella che proponeva il consigliere Campanile, anche se io sono più d'accordo sulla distanza del consigliere Campanile. Bisogna conoscere il territorio, in un paese come Grumo Nevano di due km quadrati a 250 m., non si può fare nessuna attività, perché ho, trovi un'associazione. Ho trovi una chiesa, ho trovi una scuola. Secondo me la legge va un poco calibrata perché bisognerebbe vedere territorio dei comuni, io sono convinto che noi dovremmo ritornare in consiglio comunale. Perché ho letto quello che è passato in commissione parla di 250 m come minima distanza da strutture sociali. Il nostro voto è sicuramente favorevole. Grazie

Il presidente: ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi. Passiamo direttamente alla votazione. Degli emendamenti. Articolo nove. I favorevoli... All'unanimità dei presenti il consiglio comunale approva. Votiamo ora per l'articolo 25. I favorevoli... **Alla unanimità dei presenti il consiglio comunale approva. Ora passiamo all'approvazione dell'intera proposta così emendata. I favorevoli... All'unanimità dei presenti il consiglio comunale approva.**

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Ass. Ciro Caso

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SALE GIOCHI E GIOCHI LECITI

ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773), dalla L.R. n. 16 del 7/08/2014 e dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977

Premesso che:

- Sul territorio comunale si sono moltiplicate le Sale da Gioco o di Bingo ed è sempre più frequente imbattersi in locali aperti al pubblico (bar, tabaccherie, circoli privati) che, tra i vari servizi riservati alla propria clientela offrono la possibilità di giocare alle slot machines, o meglio ribattezzate, macchine mangia soldi ed altre forme di gioco d'azzardo;
- dalle recenti statistiche si stima che almeno il 30% della popolazione è interessata a tale tipo di gioco e che vi è un alto rischio di dipendenze dal gioco con ripercussioni, non solo sul giocatore, bensì su tutto il nucleo familiare che, nella maggior parte dei casi, vede la propria solidità familiare ed economica dissolversi in breve tempo;
- lo Stato spende circa 6 milioni di euro all'anno per la cura delle dipendenze da gioco patologico;
- il Decreto Legge 158 del 13/09/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263) ha stabilito che *il contrasto alle ludopatie rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) a tutela del diritto alla salute;*
- la dipendenza da gioco d'azzardo è fenomeno ormai radicato nella nostra città, basti pensare che sul sito web http://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2018/italia-delle-slot-2/comune/?grumo-nevano_63036 "*GEDI VISUAL – l'Italia delle slot 2*" è riportato quanto segue:
 - su una popolazione di 17.939 abitanti con un reddito pro-capite pari a 13.825,85 euro, sono state statisticamente rilevate nel 2017 giocate pro-capite a tutti i giochi gestiti dallo Stato e alle slot pari ad euro 763,00;
 - Grumo Nevano è al posto numero 2.934 su 7.954 comuni italiani nella classifica generale per giocate pro-capite. Considerando le città delle stesse dimensioni è al posto numero 2.796 su 7.100 comuni fino a 50mila residenti sempre nella classifica generale per giocate pro-capite;
 - I soldi spesi in giocate nel 2017 sono state di euro 13,70 mln
- l'aspetto della compulsività, spinge persone, anche adolescenti, a stazionare diverse ore al giorno davanti alle slot machine;

Considerato che:

- occorre disciplinare la dislocazione sul territorio delle sale da gioco prevedendo espressamente un meccanismo di controllo delle attività;
- la Regione Campania, con legge n. 16 del 7 agosto 2014 all'art. 1, comma 197 e ss in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n.158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità e della Commissione sui rischi del gioco d'azzardo;

- a mente del comma 201 della legge Regione Campania n. 16 del 07.08.2014: "Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, (*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute*) convenuto, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 89, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito per effetto dell'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 luglio 2008 n. 125, "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto (cfr. Consiglio di Stato 01.04.2014, n. 5251);
- in virtù dell'art. 19, del D.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai comuni le funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di cui all'art. 86 del TULPS;

Che:

- la Corte di Giustizia UE, sez. IV, con sentenza del 19/07/2012 n.470 nella causa tra SIA Garkalns c. Rigas dome ha chiaramente affermato che "L'articolo 49 Ce non osta ad una normativa di uno stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all'esistenza di una "lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata", purché l'iter normativo persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l'ordine pubblico ed a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull'imparzialità dei procedimenti di autorizzazione...";
- La Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 09.07.2014, ha affermato che "- in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 - il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale" ed, inoltre, che: "il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni.
- ugualmente la giurisprudenza amministrativa (cfr.: TAR Toscana, Sez. II, con sentenza n. 1578, del 2013) ha affermato che in Toscana, l'ordinanza comunale, che dispone la cessazione dell'attività di sala giochi-slot machine (VIT) in un locale del centro storico, non può essere considerata invasiva delle competenze proprie dell'Amministrazione Statale, ed in particolare del Questore, privando di efficacia l'autorizzazione da questi rilasciata, atteso che essa non interferisce con l'interesse pubblico alla cui cura e tutela è finalizzata nel caso specifico l'autorizzazione questorile (id est, la pubblica sicurezza), essendo invece rivolta al rispetto delle scelte dell'Amministrazione comunale, niente affatto illogiche, in ordine alla valorizzazione di particolare interesse, quale è il centro storico;
- la regolamentazione sulle Sale da Gioco e Giochi leciti è stata adottata anche in altre città al fine di ridurre il rischio della ludopatia e disciplinare la concessione delle autorizzazioni;
- presso la seconda Commissione Consiliare è stata presentata una bozza di Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti disciplinante tali attività nonché misure di contrasto al gioco d'azzardo nei locali pubblici ed incentivi al non utilizzo delle slot machines ed ogni altra forma di gioco d'azzardo.

- Con la legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 è entrato in vigore il sistema *Smart* per il monitoraggio, controllo ed analisi statistica della raccolta sul gioco fisico consentendo agli enti locali di verificare il rispetto degli orari chiedendo l'abilitazione all'area riservata ai Comuni. Si potrà accedere a due categorie di informazioni:

1. Volumi di gioco su rete fisica

2. Punti vendita.

Consentirà di visualizzare mappe individuando gli esercizi esistenti, distanze dai luoghi sensibili, anche in rapporto a nuove richieste.

Inoltre sarà possibile una terza funzione: monitoraggio orari di accensione.

Inserendo i dati orari delle ordinanze, il sistema fornisce segnalazioni sulla violazione oraria di ogni singola slot

Preso atto

Che la II Commissione Consiliare nella seduta del 22.10.2019, verbale n. 6, ha espresso parere favorevole suggerendo alcune modifiche/integrazioni allo stesso;

Che l'ufficio incaricato della redazione del regolamento ha provveduto ad operare le modifiche/integrazioni suggerite dalla Commissione Consiliare;

Tanto premesso il sottoscritto geom. *Ciro Caso*, Assessore all'Urbanistica ed Attività Produttive, al fine di migliorare la vivibilità dei cittadini

PROPONE

1. l'approvazione dell'allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti;
2. l'abilitazione al sistema *Smart* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il monitoraggio, controllo ed analisi statistica della raccolta sul gioco fisico a cura del Comando di Polizia Municipale;
3. Avvio di progetti che vedono il Comune collaborare con il Dipartimento dipendenze patologiche dell'Asl Napoli 2 Nord per aiutare persone con problemi di dipendenza patologiche, famiglie e studenti, attraverso incontri partendo da scuole, parrocchie, biblioteca comunale per dare un impulso concreto alla lotta al gioco d'azzardo;
4. l'adozione di ogni ulteriore atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente regolamento.

L'Assessore Comunale

Geom. *Ciro Caso*




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 29/10/2019

Il Responsabile dell'istruttoria

Ing. *Salvatore Flagiello*



Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Signor Sindaco

Emendamento alla proposta deliberativa iscritta all'ordine del giorno della seduta del 6 Novembre 2019 del Consiglio comunale - art. 49 del Regolamento del Consiglio comunale – avente ad

Oggetto: Approvazione regolamento sale da gioco e giochi leciti

PREMESSA

Nel merito della fase transitoria prevista per l'adeguamento al nuovo regolamento da parte delle attività già esistenti sul territorio comunale alla data di approvazione dello stesso, onde evitare l'Amministrazione ad esporsi a ricorsi avversi nella contestazione della legittimità di anni uno del periodo concesso alle vecchie licenze per poterle adeguare ai nuovi parametri sulle distanze previste dalle norme; constatata l'evidenza giurisprudenziale nel ritenere legittimo un tempo di **anni cinque** (TAR Campania nr.1567/2017) per il progressivo adeguamento delle attività esistenti, si ritiene che per i suddetti motivi il sottoscritto propone che la deliberazione sia emendata come segue:

La proposta prevede che all'ART. 9 – Durata ed efficacia dell'autorizzazione al comma 2 *“Per le autorizzazioni già esistenti il termine di scadenza è di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque fino a scadenza naturale delle autorizzazioni in corso”*.

Tale periodo sia modificato come segue

“Per le autorizzazioni già esistenti il termine di scadenza è di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”

La proposta prevede che all'ART. 25 – Disposizioni finali e transitorie al comma 1 *“decorsi anni 1 (uno) e comunque fino a scadenza naturale delle autorizzazioni in corso, dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale del Comune di Grumo Nevano della delibera di approvazione”*

Tale periodo sia modificato come segue

“decorsi anni cinque dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”

**Il Consigliere Comunale
Gianluca Esposito**





COMUNEDIGRUMONEVANO

Provincia di Napoli

Via Giotto, 4 - c.a.p. 80028 - tel. 081 832.71.11 -



<http://www.comune.grumo-nevano.na.it>

VIII SETTORE - URBANISTICA - S.U.A.P.

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., e Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977)

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

(approvato con delibera di Consiglio comunale n. ____ del _____)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Finalità e principi generali
Art. 3	Giochi vietati
Art. 4	Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art. 5	Definizione di sala pubblica da gioco
Art. 6	Localizzazioni e requisiti dei locali
Art. 7	Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
Art. 8	Prescrizioni di esercizio e divieti
Art. 9	Durata ed efficacia dell'autorizzazione
Art. 10	Subingresso
Art. 11	Requisiti morali di accesso all'attività
Art. 12	Cessazione dell'attività
Art. 13	Revoca, decadenza, sospensione della licenza
Art. 14	Caratteristiche dei giochi
Art. 15	Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
Art. 16	Informazione al pubblico
Art. 17	Orari

TITOLO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

Art. 18	New Slot
Art. 19	Prescrizioni generali ed orario di funzionamento
Art. 20	Domanda di autorizzazione per installazione giochi
Art. 21	Rinnovo
Art. 22	Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
Art. 23	Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato
Art. 24	Sanzioni
Art. 25	Disposizioni finali e transitorie



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
 - a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette *new slot* e *Videolottery (VLT)*, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
 - b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS;
 - c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettro-grammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ("*juke box*"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "*Kiddie rides*" e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Grumo Nevano, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. il Decreto Legge 158 del 13/09/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263) ha stabilito che *il contrasto alle ludopatia rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) a tutela del diritto alla salute;*
3. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
4. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza del Comando di Polizia Locale competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 3 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi

pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART. 4 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO SALE BILIARDI - SALE GIOCHI - AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE - SALE VLT (videolottery) - SALE BINGO - NEGOZI DEDICATI

ART. 5 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività sia quella di mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco, punti gioco (cosiddetti *corner*), punti di raccolta e ogni altro esercizio commerciale che svolge attività soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 88, ovvero agli artt. 86 e 110, c. 6 e 7, del TULPS.

ART. 6 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 200 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
 - 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
 - 2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
 - 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;

- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- 5) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
2. I luoghi di cui ai numeri 1) e 5) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Grumo Nevano come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.
3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 150 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
4. Non è richiesto il requisito della distanza di 200 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.
5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
 - a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
 - b) nei chioschi su suolo pubblico.
7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali;
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:
 - a) la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
 - b) la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - c) la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) i regolamenti locali di Polizia Urbana; la normativa urbanistica edilizia vigente;
10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 7 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco *VLT (Video Lottery Terminal)* di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale *VLT (videolottery)* si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.
5. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Comando di Polizia Locale, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di tre anni.

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 " *Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS*" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al Comando di Polizia Locale.
7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al Comando di Polizia Locale il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
11. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
13. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
15. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
16. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 9 - DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell'art. 19, primo comma n. 8 del DPR 616/1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 1 che precede, sono concesse per tre anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, regionale e dal presente regolamento. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.
2. Per le autorizzazioni già esistenti il termine di scadenza è di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque fino a scadenza naturale delle

autorizzazioni in corso. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi. Dopo la scadenza può essere chiesto il rinnovo purchè sussistino i requisiti previsti dalla normativa nazionale, regionale e del presente regolamento e saranno concesse per la durata di anni tre.

3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 10 - SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione. La durata delle autorizzazioni è disposta secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento
2. L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al Comando di Polizia Locale, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal Comando di Polizia Locale via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art.7 del presente regolamento.
4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 11 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
 - b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "*cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575*" e succ. mod. (antimafia);
 - c) dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'amministrazione Comunale;

- d) allegare alla domanda di autorizzazione l'autocertificazione antimafia;
- 3. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti da tutti soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali.

ART. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- 1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.
- 2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
- 3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi, in caso di subingresso per *mortis causa* si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

ART. 13 - REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLA LICENZA

- 1. La licenza comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca della licenza all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di licenza ex art. 86 e 88 del TULPS;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al Comando di Polizia Locale, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i.

successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

- j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione.

2. La licenza comunale può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. La licenza comunale può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
 - b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.
4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, la licenza può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

- ✓ 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;
- ✓ 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 14 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 15 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
 - a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
 - b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
 - d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
 - e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
 - f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
 - g) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;

- h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
- j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 16 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune di Grumo Nevano.
2. Ai sensi del comma 200 della legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio "*SLOT FREE*" per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.

Art. 17 - ORARI

1. Anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL l'orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.
2. Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale del Comune.
3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.
4. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
5. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
6. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
 - a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
 - b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;

- c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 18 - NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti *new slot*.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS:
 - a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
 - b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
 - c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i de hors. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.
6. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
7. E' facoltà del Comando di Polizia Locale predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 19 - PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
2. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti i giorni, festivi compresi e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.
3. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;

ART. 20 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata all'Amministrazione cittadina che, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione all'esercizio.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
5. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.

6. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

ART. 21 - RINNOVO

1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei tre anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi. Per le autorizzazioni già esistenti si applica l'art. 9, comma 2 del presente Regolamento.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 22 - APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS:

apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €. 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

2. apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS:

apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

3. apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett. c-bis) del TULPS:

quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

4. apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett. c-ter) del TULPS:

quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

5. Biliardi. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati. La SCIA

va inoltrata in via esclusivamente telematica al Comando di Polizia Locale, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal Comando di Polizia Locale via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 23 - GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 24 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
4. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
5. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.
6. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco e all'installazione di giochi leciti in generale è di competenza delle Forze di Polizia e, in particolare, del Comando di Polizia Locale che provvederà, anche con l'ausilio del sistema *Smart* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al monitoraggio, controllo ed analisi statistica della raccolta sul gioco fisico consentendo di verificare il rispetto degli orari.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 7 che precede, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi anni 1 (uno) e comunque fino a scadenza naturale delle autorizzazioni in corso, dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale del Comune di Grumo Nevano della delibera di approvazione.
2. L'adeguamento degli esercizi già autorizzati/in esercizio alle disposizioni contenute nel presente Regolamento è comunque obbligatorio nei casi di:
 - a) Trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - b) Ampliamento delle superfici del locale, nonché in caso di modifica del numero e del tipo di apparecchi installati;
 - c) Subingresso nell'attività, con o senza modifiche dei locali.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.
4. Deve essere disapplicata, per sopravvenuta inefficacia ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente Regolamento.



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sig. Giovanni Landolfo

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 13/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/11/2019

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/11/2019

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante